

29

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| NORMATIVA | 4 |
| Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 | 5 |
| Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. | 5 |
| Capo III – Congedo di maternità | 5 |
| <i>Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne</i> | 5 |
| <i>Art. 16 bis Rinvio e sospensione del congedo di maternità</i> | 5 |
| <i>Art. 17 Estensione del divieto</i> | 5 |
| <i>Art. 18 Sanzioni</i> | 5 |
| <i>Art. 19 Interruzione della gravidanza</i> | 5 |
| <i>Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità</i> | 5 |
| <i>Art. 21 Documentazione</i> | 5 |
| <i>Art. 22 Trattamento economico e normativo</i> | 5 |
| <i>Art. 23 Calcolo dell'indennità</i> | 5 |
| <i>Art. 24 Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico</i> | 5 |
| <i>Art. 25 Trattamento previdenziale</i> | 5 |
| <i>Art. 26 Adozioni e affidamenti</i> | 5 |
| <i>Art. 27 Abrogato</i> | 5 |
| Capo IV – Congedo di paternità | 5 |
| <i>Art. 27 bis Congedo di paternità obbligatorio</i> | 5 |
| <i>Art. 28 Congedo di paternità alternativo</i> | 5 |
| <i>Art. 30 Trattamento previdenziale</i> | 6 |
| <i>Art. 31 Adozioni e affidamenti</i> | 6 |
| <i>Art. 31 bis Sanzioni</i> | 6 |
| Capo V – Congedo parentale | 6 |
| <i>Art. 32 Congedo parentale</i> | 6 |
| <i>Art. 33 Prolungamento del congedo</i> | 6 |
| <i>Art. 34 Trattamento economico e normativo</i> | 6 |
| <i>Art. 35 Trattamento previdenziale</i> | 6 |
| <i>Art. 36 Adozioni e affidamenti</i> | 6 |
| <i>Art. 37 Abrogato</i> | 6 |
| <i>Art. 38 Sanzioni</i> | 6 |
| Capo VI – Riposi, permessi e congedi | 6 |
| <i>Art. 39 Riposi giornalieri della madre</i> | 6 |
| <i>Art. 40 Riposi giornalieri del padre</i> | 6 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Art. 41 Riposi per parti plurimi</i> | 6 |
| <i>Art. 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave</i> | 6 |
| <i>Art.42 bis Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche</i> | 6 |
| <i>Art. 43 Trattamento economico e normativo</i> | 6 |
| <i>Art. 44 Trattamento previdenziale</i> | 6 |
| <i>Art. 45 Adozioni e affidamenti</i> | 7 |
| <i>Art. 46 Sanzioni</i> | 7 |
| Capo VII – Congedi per la malattia del figlio | 7 |
| <i>Art. 47 Congedo per la malattia del figlio</i> | 7 |
| <i>Art. 48 Trattamento economico e normativo</i> | 7 |
| <i>Art. 49 Trattamento previdenziale</i> | 7 |
| <i>Art. 50 Adozioni e affidamenti</i> | 7 |
| <i>Art. 51 Documentazione</i> | 7 |
| <i>Art. 52 Sanzioni</i> | 7 |
| Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza | 8 |
| <i>Art. 30 bis. Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità</i> | 8 |
| CRITERI | 9 |
| Applicazione dell’art. 39 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ai magistrati amministrativi | 10 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007</i> | 10 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 maggio 2006</i> | 10 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 marzo 2006</i> | 10 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 gennaio 2006</i> | 11 |
| Trattamento giuridico economico nei primi 45 giorni di congedo parentale .11 | |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 dicembre 2010</i> | 11 |
| Riduzione del carico di lavoro e altre misure a tutela della genitorialità | 11 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013</i> | 11 |

NORMATIVA

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.)

Capo III – Congedo di maternità

Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne

Art. 16 bis Rinvio e sospensione del congedo di maternità

Art. 17 Estensione del divieto

Art. 18 Sanzioni

Art. 19 Interruzione della gravidanza

Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità

Art. 21 Documentazione

Art. 22 Trattamento economico e normativo

Art. 23 Calcolo dell'indennità

Art. 24 Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico

Art. 25 Trattamento previdenziale

Art. 26 Adozioni e affidamenti

Art. 27 Abrogato

Capo IV – Congedo di paternità

Art. 27 bis Congedo di paternità obbligatorio

Art. 28 Congedo di paternità alternativo

Art. 29 Trattamento economico e normativo

Art. 30 Trattamento previdenziale

Art. 31 Adozioni e affidamenti

Art. 31 bis Sanzioni

Capo V – Congedo parentale

Art. 32 Congedo parentale

Art. 33 Prolungamento del congedo

Art. 34 Trattamento economico e normativo

Art. 35 Trattamento previdenziale

Art. 36 Adozioni e affidamenti

Art. 37 Abrogato

Art. 38 Sanzioni

Capo VI – Riposi, permessi e congedi

Art. 39 Riposi giornalieri della madre

Art. 40 Riposi giornalieri del padre

Art. 41 Riposi per parti plurimi

Art. 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave

*Art.42 bis Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche*

Art. 43 Trattamento economico e normativo

Art. 44 Trattamento previdenziale

Art. 45 Adozioni e affidamenti

Art. 46 Sanzioni

Capo VII – Congedi per la malattia del figlio

Art. 47 Congedo per la malattia del figlio

Art. 48 Trattamento economico e normativo

Art. 49 Trattamento previdenziale

Art. 50 Adozioni e affidamenti

Art. 51 Documentazione

Art. 52 Sanzioni

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2004

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004 n. 36)

Art. 30 bis. Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità¹

1. Il magistrato amministrativo genitore di figlio minore di tre anni di età può essere assegnato dal Consiglio di Presidenza, temporaneamente, a richiesta, e per un periodo di tempo massimo fino al compimento del terzo anno di vita del minore, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso del Presidente del Tribunale amministrativo regionale di provenienza, che può condizionarlo all'applicazione di altro magistrato, nonché dell'assenso del Presidente di quello di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati gli atti di assenso di cui al comma 1.
3. Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione o di un trasferimento definitivo.
4. Acquisita l'istanza di assegnazione, il Consiglio di Presidenza, ove necessario ai sensi del comma 1, indice un interpello volto ad acquisire la disponibilità di altro magistrato all'applicazione provvisoria, per il periodo di durata dell'assegnazione stessa.
5. Il Consiglio provvede, con successiva deliberazione, all'assegnazione temporanea, nonché all'eventuale applicazione provvisoria di altro magistrato.

¹ Articolo aggiunto con delibera del 20 dicembre 2007.

CRITERI

Applicazione dell'art. 39 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ai magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007

Il Consiglio ha preso in esame l'istanza con la quale un magistrato amministrativo ha chiesto di riesaminare le determinazioni assunte in merito alle sue richieste tese ad ottenere il congedo di paternità (ex art. 31, d.lgs. n. 151/2001) ovvero, in subordine, il congedo parentale (ex artt. 32-38, d.lgs. n. 151/2001). Al riguardo, il plenum ha deliberato di confermare le determinazioni assunte nel plenum del 21 aprile 2006, e, quindi:

- di rigettare l'istanza, proposta in via principale, di poter usufruire del congedo di paternità (ex art. 31, comma 1, del D.lgvo n. 151/2001) e del congedo parentale, retribuito ai sensi della normativa di contrattazione collettiva, considerando non applicabili gli artt. 31, comma 1, 26, comma 1, e 27, comma 1, del D.lgvo n. 151/2001, tenuto conto che il congedo di tre mesi dopo il parto, applicabile anche alle adozioni, è usufruibile da parte del padre solo se la madre lavoratrice non l'abbia chiesto, il che implica una mera impossibilità per una madre casalinga;
- di rigettare l'istanza, proposta in via subordinata, di poter usufruire del congedo parentale ex artt. 32-38 del D.lgvo n. 151/2001 con trattamento economico in parte totalmente retribuito e in parte con riduzione della retribuzione nella misura del 30%, in applicazione della suddetta normativa di contrattazione collettiva: poiché le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro possono applicarsi ai dipendenti non contrattualizzati solo se espressamente previste da norme di legge o regolamento;
- di confermare l'accoglimento dell'istanza, proposta in via ulteriormente subordinata, di poter usufruire del congedo parentale ex artt. 32-38 del D.lgvo n. 151/2001 da retribuire con la riduzione al 30%: ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina del congedo parentale di cui agli artt. 32-38 del D.lgvo n. 151/2001.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 maggio 2006

Il Consiglio, visto l'esito della votazione, ha respinto l'istanza di aggregazione temporanea di un magistrato, ai sensi dell'art. 42 bis del 26 marzo 2001 n. 151, presso il T.A.R. Lazio, riscontrando la mancanza degli assensi del Presidente del T.A.R. Lazio e del Presidente del T.A.R. di appartenenza.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 marzo 2006

Il Consiglio di presidenza, nella seduta del 23 marzo 2006, ha deliberato: che l'alternatività dell'astensione da parte dei genitori, di cui all'art. 47, comma 1 del d.Lgs. 151/01, deve essere rispettata ed adeguatamente documentata; che i certificati medici allegati alle domande di congedo devono essere considerati validi anche se non è riportata la patologia del minore;

che il Presidente del Tribunale deve provvedere alla segnalazione ai competenti uffici economici dell'assenza dei magistrati per l'adozione di eventuali provvedimenti, non essendo tale adempimento di competenza dell'organo di autogoverno.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 gennaio 2006

Le domande di ammissione al beneficio di cui all'art. 39 del T.U. n. 151 del 2001 devono essere presentate al Consiglio di presidenza, il quale delibera sull'ammissione, mentre per l'applicazione degli stessi benefici i presidenti degli uffici giudiziari notizieranno il C.P.G.A. sulle relative modalità applicative.

Trattamento giuridico economico nei primi 45 giorni di congedo parentale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 dicembre 2010

Il Consiglio di presidenza, tenuto conto del combinato disposto degli art. 32 e 34 d.lgs. n. 151 del 2001, 37 40 e 41 del D.P.R. n. 3 del 1957 come modificati dalla legge n. 537 del 1993, della prassi invalsa presso la magistratura ordinaria e l'Avvocatura generale dello Stato, nonché della circolare del C.S.M. 1697/G/DM/4126 del 16 luglio 1994, ha stabilito che il trattamento giuridico economico del magistrato amministrativo, collocato in congedo parentale ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 151 del 2001, sia identico, fino alla concorrenza di 45 giorni in un anno, a quello previsto per i primi 45 giorni di congedo straordinario per malattia; pertanto, al magistrato:

- a) spetteranno tutti gli assegni fissi ridotti di 1/3 per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario e, per i giorni successivi al primo, tutti gli assegni in misura piena;
- b) non spetteranno indennità e straordinario.

Riduzione del carico di lavoro e altre misure a tutela della genitorialità

Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata, da parte del magistrato in stato di gravidanza o genitore di un bambino di età inferiore ad un anno, il presidente dell'ufficio:
 - a) riduce il carico di lavoro di un quarto;
 - b) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;
 - c) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.
2. Su istanza documentata del magistrato madre (o padre che versi nelle condizioni di cui all'art. 40 t.u. n. 151 del 2001) di un bambino di età inferiore a

tre anni, il presidente, ove possibile e fatte salve specifiche esigenze contrarie, estende le misure previste dal comma 1, lettere b) e c).

3. Al magistrato genitore di un figlio ovvero convivente con familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 42 t.u. n. 151 del 2001, si applicano i commi 1 e 2; il magistrato, inoltre, può presentare al presidente documentata istanza per ottenere la concentrazione delle udienze o adunanze mensili in una sola data; il presidente cura l'inoltro dell'istanza, unitamente al proprio parere, al C.P. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione e del parere.
4. I provvedimenti presidenziali negativi resi in applicazione dei precedenti commi devono essere trasmessi al C.P. ed al Comitato pari opportunità.